

<b>COSTITUZIONE FONDO DELLA DIRIGENZA</b>		<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>
CCNL 17.12.2020 Art. 57 comma 2 lettera b)	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001	€ -	€ -
<b>TOTALE Risorse Certe e Stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL 2016-2018 del 17/12/2020</b>		<b>€ 216.735,99</b>	<b>€ 216.735,99</b>
CCNL 17.12.2020 Art. 56 comma 1	INCREMENTO DELL'1,53% DEL MONTE SALARI ANNO 2015( CCIAA PZ € 211.504,00 + CCIAA MT € 115.226,00)=€326.730 X 1,53%	€ 4.998,97	€ 4.998,97
CCNL 17.12.2020 Art. 57 comma 2 lettera a)	<b>IMPORTO UNICO ANNUALE COMPRENSIVO DELLA RIA STABILE DEL PERSONALE CESSATO</b>	<b>€ 221.734,96</b>	<b>€ 221.734,96</b>
CCNL 17.12.2020 Art. 57, c. 2, lett. c)	IMPORTO ANNUO DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE ANZIANITÀ (RIA) IN GODIMENTO DA PARTE DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO A DECORRERE DALL'1.1.2021	€ -	€ -
<b>RIDUZIONE Articolo 1 lettera e) CCNL del 12/02/2002</b>	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,93 (Lire 6.500.000) (la riduzione viene effettuata sulle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1.9.2001) CCIAA MT	-€ 3.356,93	-€ 3.356,93
<b>RIDUZIONE Articolo 1 lettera e) CCNL del 12/02/2002 somme indisponibili del fondo pari ad € 6.713,94</b>	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione viene effettuata sulle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1.9.2001) CCIAA PZ	-€ 6.713,94	-€ 6.713,94
<b>Riduzione del 33,34 % per riduzione dirigente art.9 comma 2 bis secondo periodo del D.L. 78/2010 legge di stabilità 2015 (190/2014). La decurtazione operata sull'importo del fondo 2010 pari ad € 96.676,55 è di €32.231,96 determinando una riduzione del fondo pari ad € 5.680,29</b>		<b>-€ 5.680,29</b>	<b>-€ 5.680,29</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>€ 205.983,80</b>	<b>€ 205.983,80</b>
<b>DI CUI RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	non è assoggettabile al vincolo, come stabilito dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale "il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001".	€ 4.998,97	€ 4.998,97
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>		<b>€ 200.984,83</b>	<b>€ 200.984,83</b>
<b>DECURTAZIONE D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 ART. 23 Comma 2</b>	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (€143.254,18 CCIAA PZ + € 64.444,59 CCIAA MT) = €207.698,77	€ -	€ -
<b>TOTALE FONDO DISPONIBILE</b>		<b>€ 205.983,80</b>	<b>€ 205.983,80</b>